

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA VERDE NEL RIONE DI SAN JACOPINO

TRA

Il Comune di Firenze, di seguito denominato "Comune", rappresentato dall'Arch. Stefano Cerchiarini, Dirigente del Servizio Qualità del Verde della Direzione Ambiente del Comune di Firenze C.F. 01307110484, secondo quanto previsto dall'art. 58 dello Statuto e dal vigente Regolamento Generale per l'attività contrattuale del Comune di Firenze

E

L'Associazione "Giardino di San Jacopino Onlus", di seguito denominata "Associazione", con sede legale Via Boccherini 41, 50144 Firenze e C.F. 94221780482, rappresentata dal Dott. Daniel Monetti, C.I. n° AK 7491 867, in qualità di Presidente, secondo quanto previsto dall'art. 5 del suo Statuto.

Doc. Identità *VEDI SOPRA*

Premesso che:

- il Comune è proprietario dell'area a verde pubblico situata nel Quartiere 1 con accesso da Via Maragliano e da Via Spontini, completamente recintata (di seguito denominata Giardino di San Jacopino), e ne gestisce la parte verde, le strutture esistenti e il relativo bagno pubblico;
- il Comune ha la responsabilità ai fini di legge dello spazio e delle strutture che vi fanno parte;
- rientra tra le priorità del Comune di Firenze mantenere il più possibile fruibili per la cittadinanza le aree a verde pubblico e nel contempo valorizzare l'apporto del volontariato, quale ulteriore strumento per favorire l'aggregazione e la socializzazione dei cittadini;
- si è costituita l'Associazione "Giardino di San Jacopino Onlus" quale organo di rappresentanza della popolazione del rione frequentante il summenzionato giardino, con il fine di sperimentare, organizzare e gestire tutte le iniziative atte al miglioramento della sua fruibilità e al raggiungimento dei propri fini associativi, che sono di seguito riportati:
 - o promuovere la conservazione e la salvaguardia dei beni del Giardino di San Jacopino;
 - o avviare iniziative per il miglioramento delle strutture presenti al fine di sviluppare un ambiente ecologicamente durevole a vantaggio e beneficio delle generazioni presenti e future;
 - o sviluppare la critica e la partecipazione democratica attiva in modo diffuso all'interno dei membri dell'Associazione;
 - o promuovere altresì la sensibilizzazione su tematiche di sviluppo sostenibile e di integrazione interculturale;
 - o promuovere attività di solidarietà sociale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune riconosce l'Associazione quale soggetto interlocutore per la gestione dell'area del Giardino di San Jacopino e instaura con essa un rapporto di reciproca collaborazione ai fini del miglioramento generale e della qualità di vita dell'omonimo rione.

ART. 2

Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione.

ART. 3

Il Comune di Firenze, attraverso il responsabile P.O. Gestione del Verde Q.1 Arch. Franco Salvini, consegna al Presidente dell'Associazione, Dott. Daniel Monetti, che ne diventa formalmente responsabile, le chiavi dei due cancelli del Giardino, rispettivamente con sbocco su Via Spontini e Via Maragliano. L'Associazione avrà la facoltà di creare dei duplicati delle chiavi e terrà traccia del numero e dei nominativi a cui saranno consegnate in custodia per l'espletamento delle attività di cui al successivo art. 4.

ART. 4

L'Associazione si impegna, tramite i propri soci, a provvedere all'apertura e alla chiusura quotidiana dei due cancelli di accesso al giardino, per quanto possibile e nelle sue facoltà, e salvo nei casi in cui si presentino problemi di sicurezza e di ordine pubblico, o di minaccia all'incolumità dei soci medesimi e dei terzi.

Gli orari di apertura e di chiusura del giardino sono riportati qui di seguito:

GENNAIO/DICEMBRE	7:30	19:30
-------------------------	-------------	--------------

Eventuali modifiche all'orario sopra indicato potranno essere effettuate previa comunicazione scritta da inoltrare al Comune, ogniqualvolta se ne presenti la necessità.

L'Associazione potrà incaricare, sotto Sua diretta responsabilità, soggetti terzi delegati all'esecuzione delle operazioni di apertura e chiusura dei cancelli.

ART. 5

La gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area verde del giardino, così come delle strutture e di manufatti esistenti, rimane a cura e a spese del Comune, il quale, anche attraverso soggetti terzi con i quali ha stipulato contratti di servizi e/o appalti, sarà responsabile del controllo, della pulizia e della manutenzione dell'intera area. L'Associazione potrà peraltro, ogniqualvolta se ne presenti l'opportunità, intraprendere azioni spontanee atte alla difesa del verde e delle strutture esistenti ed al loro miglioramento, mediante iniziative specifiche che verranno adottate in assoluta indipendenza.

ART. 6

Il Comune, in quanto proprietario dell'area del giardino, risponde in via esclusiva di eventuali

infortuni o danni a persone o cose verificatisi nella medesima area, con esclusione delle ipotesi in cui detti sinistri siano avvenuti in dipendenza delle attività organizzate direttamente dall'Associazione, e richiamate nel successivo art. 8. L'Associazione si impegna comunque ad informare tempestivamente il Responsabile P.O. Gestione del Verde Q.1 e/o la Direzione Ambiente di ogni eventuale danneggiamento e/o deterioramento del verde e delle attrezzature del Giardino di cui sia venuta a conoscenza. Il referente per il Comune si attiverà affinché vengano immediatamente realizzati i lavori di sicurezza che all'esito dei suddetti danneggiamenti e/o deterioramenti si dovessero rendere necessari al fine di garantire l'incolumità dei soci e dei terzi, nonché affinché venga ripristinata il prima possibile la fruibilità delle attrezzature danneggiate, tenuto conto delle priorità e delle risorse economiche a disposizione del Comune.

L'Associazione si impegna altresì a segnalare eventuali problemi di sicurezza e di ordine pubblico alle forze dell'ordine competenti e a tenere informato di tali circostanze il Comune.

ART. 7

L'Associazione si impegna a stipulare idonea polizza di assicurazione a favore dei soci che prestano le attività oggetto della Convenzione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento di tali attività, nonché per la responsabilità civile terzi al fine di coprire gli eventuali danni cagionati a terzi in occasione delle attività di cui al successivo art. 8, svolte dalla stessa Associazione nell'area del Giardino.

ART. 8

L'Associazione ha la facoltà di organizzare autonomamente attività di natura ludica, sportiva, culturale e di solidarietà durante tutto il corso dell'anno solare, secondo quelli che sono i propri scopi statutari. Al contempo si impegna ad aggiornare periodicamente il Comune sulle attività svolte e a coinvolgerlo per quanto riguarda decisioni circa iniziative straordinarie che possano comportare problemi di ordine pubblico. A sua volta il Comune ha facoltà decisionale circa l'accettazione delle suddette iniziative straordinarie assunte dall'Associazione.

ART. 9

Il Comune riconosce l'attuale piena operatività dei bagni pubblici durante gli orari di apertura del Giardino, in virtù di quanto stabilito nella convenzione vigente conclusa con la società cooperativa cui è stata delegata la gestione del servizio. Il Comune concede all'Associazione il libero accesso alla rimessa situata vicino ai bagni pubblici presenti nell'area del Giardino, affinché venga utilizzata quale base logistico-operativa per le attività menzionate nel precedente art. 8, previo accordo con la società cooperativa delegata alla gestione del servizio igienico.

ART. 10

Qualora l'Associazione ravvisi l'opportunità di realizzare attività di promozione sociale all'interno dell'area del giardino, per conseguire gli obiettivi rientranti nei propri scopi statutari, ne darà comunicazione scritta al Comune che entro il termine di 7 giorni lavorativi potrà esprimere commenti, osservazioni o eventuale diniego motivato. Trascorso tale termine l'attività richiesta si intenderà tacitamente accettata.

ART. 11

L'Associazione si riserva di chiedere al Comune l'autorizzazione a concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti terzi, in conformità a quanto consentito dalla legge italiana e nel

rispetto sia di quelli che sono i propri scopi statutari, sia dei principi stabiliti nella presente Convenzione. Il Comune esprimerà parere vincolante in merito alla fattibilità tecnico-scientifica delle sponsorizzazioni richieste, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente.

ART. 12

Nel caso in cui ciascuna delle parti riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze poste in essere dall'altra, formulerà formale contestazione mediante lettera raccomandata a/r., riservandosi in ogni caso di intraprendere all'esito le più ampie iniziative, in ogni sede, a tutela delle proprie ragioni.

ART. 13

La presente Convenzione ha validità di quattro anni dalla sua stipula e potrà essere rinnovata di comune accordo tra le parti per un uguale periodo.

L'Associazione ha facoltà di recedere dalla Convenzione, mediante preavviso di almeno un mese, da comunicarsi al Comune mediante lettera raccomandata a/r.

Il Comune si riserva a sua volta di revocare in qualunque momento la presente Convenzione per sopravvenute esigenze di interesse pubblico, impegnandosi a darne motivata comunicazione all'Associazione mediante lettera raccomandata a/r., con il termine di preavviso concordato di almeno un mese.

ART. 14

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ed a cura e spese dalla parte del richiedente.


ART. 15

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere, relativa all'interpretazione, validità, efficacia ed esecuzione del presente atto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

A norma dell'art. 1341 codice civile, le parti dichiarano di approvare specificamente le clausole contenute negli artt. 3), 4), 5), 6), 7), 12), 13) e 15) del presente contratto.

Firenze, li ~~11/2012~~ 05/12/2012

Comune di Firenze – Direzione Ambiente
Il Dirigente del Servizio Qualità del Verde
Arch. Stefano Cerchiarini



Giardino di San Jacopino Onlus
Via Boccherini 41, 50144 Firenze
Il Presidente - Dr. Daniel Monetti

